



REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LE  
INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'**

**Ufficio Difesa del suolo,  
geologia e attività estrattive  
e delle politiche integrate per la sicurezza,  
i controlli e la prevenzione sismica**

C.so Garibaldi n. 139  
85100 Potenza

[ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it)

*Agli Sportelli Unici dell'Edilizia dei comuni  
della Regione Basilicata*

*Agli utenti del Sistema Informativo Sismica  
della Regione Basilicata*

*All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza  
[ordine.potenza@ingpec.eu](mailto:ordine.potenza@ingpec.eu)*

*All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera  
[ordine.matera@ingpec.eu](mailto:ordine.matera@ingpec.eu)*

*All'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza  
[oappc.potenza@archiworldpec.it](mailto:oappc.potenza@archiworldpec.it)*

*All'Ordine degli Architetti della Provincia di Matera  
[oappc.matera@archiworldpec.it](mailto:oappc.matera@archiworldpec.it)*

*All'Ordine dei Geologi di Basilicata  
[segreteriageologibasilicata@epap.sicurezzaapostale.it](mailto:segreteriageologibasilicata@epap.sicurezzaapostale.it)*

*Al Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Potenza  
[collegio.potenza@geopec.it](mailto:collegio.potenza@geopec.it)*

*Al Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Matera  
[collegio.matera@geopec.it](mailto:collegio.matera@geopec.it)*

*All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia Potenza  
[protocollo.odaf.potenza@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.potenza@conafpec.it)*

*All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia Matera  
[protocollo.odaf.matera@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.matera@conafpec.it)*

*Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  
Laureati della Provincia Potenza  
[collegiodipotenza@pec.cnpi.it](mailto:collegiodipotenza@pec.cnpi.it)*

*Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali  
Laureati della Provincia Matera  
[ordinedimatera@pec.cnpi.it](mailto:ordinedimatera@pec.cnpi.it)*



*Al personale dell'Ufficio  
" Ufficio Difesa del suolo, geologia e attività estrattive  
e delle politiche integrate per la sicurezza, i controlli e  
la prevenzione sismica "  
Sede*

*e p.c.  
Alla Regione Basilicata  
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità  
Sede*

---

**OGGETTO:** Indirizzi applicativi in materia di **interventi di ripristino dello stato dei luoghi** a seguito di opere eseguite in assenza o difformità dal titolo edilizio  
Qualificazione degli interventi ai fini della normativa sismica, obblighi di deposito/autorizzazione e procedibilità amministrativa.

---

## 1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente parere è emanato al fine di fornire indirizzi interpretativi e operativi uniformi in materia di **interventi di ripristino dello stato dei luoghi** conseguenti all'accertamento di **opere abusive o eseguite in difformità dai titoli edilizi**, con particolare riferimento:

- alla corretta qualificazione dell'intervento ai sensi dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- alla sussistenza degli obblighi di deposito o autorizzazione sismica;
- alla procedibilità degli interventi edilizi sotto il profilo della normativa tecnica e sismica vigente.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 380/2001, artt. 65, 93, 94 e 94-bis;
- D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), Cap. 8 “Costruzioni esistenti”;
- Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019;
- L.R. Basilicata n. 38/1997, come modificata dalla L.R. n. 38/2020;
- D.G.R. Basilicata n. 378/2022 (Disciplinare regionale vigente in materia di vigilanza sismica).

## 3. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIPRISTINO E DISCIPLINA SISMICA

La **qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento** come “**ripristino dello stato dei luoghi**”, ancorché finalizzata a ricondurre l'immobile alla condizione legittima antecedente, **non determina automaticamente l'esclusione dagli adempimenti previsti dalla normativa sismica**.

La disciplina sismica trova applicazione **in funzione dell'effettiva incidenza delle opere sugli elementi strutturali dell'edificio**, indipendentemente dalla finalità (ripristinatoria, manutentiva o sanzionatoria) dell'intervento.



#### 4. QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI NEI CASI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, AI SENSI DELL'ART. 94-BIS D.P.R. 380/2001

In via generale, gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi devono essere valutati ai fini della normativa sismica mediante il confronto tra la configurazione strutturale esistente e quella risultante a seguito delle opere di ripristino, in conformità a quanto previsto dal Capitolo 8 delle NTC 2018, ed in particolare dal § 8.4.

A tal fine si definiscono:

- **Configurazione strutturale di partenza**, corrispondente allo stato reale dell'edificio al momento dell'istruttoria, comprensivo di tutte le opere e modifiche intervenute nel tempo, anche se non legittime, che caratterizzano l'effettivo assetto strutturale esistente;
- **Configurazione strutturale di arrivo**, corrispondente allo stato dell'edificio conseguente all'esecuzione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, finalizzate al conseguimento dello **stato legittimo dell'edificio**, sotto il profilo edilizio e strutturale.

Ciò premesso, gli interventi di ripristino:

- **non sono qualificabili come “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”** qualora comportino lavorazioni che interessano le strutture portanti dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - murature portanti;
  - elementi strutturali in calcestruzzo armato o in acciaio;
  - fondazioni e/o interazione terreno-struttura;
- sono ordinariamente riconducibili alla categoria degli interventi su costruzioni esistenti di tipo “riparazione o intervento locale”, ai sensi del Cap. 8 delle NTC 2018 e del § C8.4.1 della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2019, qualora il confronto tra la configurazione di partenza e quella di arrivo non evidenzii modifiche significative del comportamento strutturale o sismico dell'edificio; in tal caso risultano classificabili come **“interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”**, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001;
- in ogni caso la **classificazione dell'intervento deve essere effettuata caso per caso**, sulla base delle caratteristiche tecniche delle opere effettivamente previste e degli effetti che il passaggio dalla configurazione strutturale di partenza a quella di arrivo determina in termini di schema resistente, risposta sismica e livelli di sicurezza dell'edificio.

#### 5. OBBLIGHI DI DEPOSITO, PROCEDURA SIS E REGIME AUTORIZZATIVO

##### 5.1 Deposito della pratica sismica e procedura di regolarizzazione

Per gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi conseguenti a opere eseguite **in assenza o in violazione della normativa sismica**, che comportino lavorazioni su elementi strutturali, **sussiste l'obbligo di attivazione della procedura di denuncia dei lavori**, ai sensi degli artt. 65, 93, 94 e 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale vigente.

In particolare, tali interventi devono essere gestiti mediante:

- **attivazione della procedura sul Sistema Informativo Sismico (SIS)** regionale;
- **denuncia dei lavori “in sanatoria - con opere”**, corredata da progetto strutturale, relazioni tecniche ed asseverazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

La procedura di “sanatoria sismica con opere” costituisce il corretto inquadramento amministrativo per la **regolarizzazione di interventi strutturali eseguiti in violazione delle norme sismiche** per opere già eseguite in



violazione delle relative disposizioni, anche qualora le opere da eseguire siano finalizzate al ripristino delle condizioni originarie, e non configura un autonomo titolo edilizio, restando impregiudicati gli aspetti urbanistico-edilizi e sanzionatori di competenza delle altre Autorità.

## 5.2 Regime dei controlli

La procedura di denuncia dei lavori in sanatoria con opere:

- **è già di per sé soggetta a verifica tecnico-amministrativa**, in quanto finalizzata ad accertare la conformità strutturale dell'intervento alle norme tecniche vigenti;
- **integra e sostituisce il controllo ordinario**, proprio degli interventi non abusivi;
- **resta comunque assoggettata ai controlli a campione e alle attività di vigilanza**, ai sensi della L.R. n. 38/1997 e s.m.i. e del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 378/2022.

## 5.3 Regime autorizzativo

Per gli interventi di ripristino in sanatoria qualificabili come **interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità**, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001:

- **non è richiesta l'autorizzazione sismica preventiva**;
- resta fermo l'obbligo di **deposito della pratica sismica in sanatoria con opere** prima dell'esecuzione delle opere di ripristino.

Qualora, invece, le opere di regolarizzazione comportino modifiche tali da incidere in modo significativo sul comportamento strutturale dell'edificio, tali da rientrare nella fattispecie di intervento di "miglioramento" o "adeguamento", l'intervento dovrà essere riclassificato e assoggettato al **regime autorizzativo** previsto per gli **interventi rilevanti** nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g), secondo la normativa vigente.

## 6. PROCEDIBILITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Ai fini della procedibilità amministrativa:

- l'esecuzione delle opere di ripristino aventi rilevanza strutturale **può avvenire solo dopo l'assolvimento degli adempimenti sismici previsti**;
- nelle more, sono ammissibili esclusivamente:
  - opere provvisorie;
  - interventi strettamente necessari alla messa in sicurezza dell'immobile, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- restano impregiudicate le competenze dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e sanzionatoria.

## 7. CONCLUSIONI

In via generale, si ribadisce che:

- gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di opere abusive **non sono sottratti alla disciplina sismica**;
- la loro qualificazione ai sensi dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 dipende dall'effettiva incidenza sulle strutture;



- nella generalità dei casi, tali interventi rientrano tra quelli **di minore rilevanza**, con conseguente **obbligo di deposito della pratica sismica “in sanatoria - con opere”**;
- la corretta applicazione della normativa tecnica e sismica costituisce presupposto essenziale per la tutela della pubblica incolumità e per la legittima esecuzione degli interventi di ripristino.

La presente circolare ha **natura interpretativa e di indirizzo** e **non introduce nuovi obblighi**, ma fornisce criteri uniformi per l'applicazione della normativa vigente.

In caso di contrasto interpretativo, **prevalgono le fonti normative primarie e gli atti regionali vigenti**.

**Il Dirigente dell'Ufficio**

*Ing. Canio SILEO*

CANIO SILEO

Il Responsabile della P.O. Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza

*Ing. Cosimo Damiano GRIECO*

tel. 0835 284404 - e-mail: [cosimo.grieco@regione.basilicata.it](mailto:cosimo.grieco@regione.basilicata.it)

GRIECO Cosimo Damiano

2026.09.15 11:45:51

*firmata digitalmente*